



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 18/07/2024

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di Luglio, alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **via ordinaria** di **Prima convocazione**, sotto la Presidenza dell'**Avv. Giacomo Marinaro** con l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	BOTTARO AMEDEO	X
2	PALUMBO FILIBERTO	
3	LAURORA TOMMASO	
4	BRANA' VITO	X
5	MARINARO GIACOMO	X
6	CORMIO PATRIZIA	
7	CORNACCHIA IRENE	X
8	AVANTARIO CARLO	
9	CUNA FEDERICA	X
10	DI TULLO DENISE	
11	MANNATRIZIO ANSELMO	
12	RUGGIERO CARLO	X
13	PARENTE LIA	X
14	LOCONTE ANTONIO	X
15	BEFANO ANTONIO	
16	DI MEO DONATA	X

17	CORMIO SAVINO	X
18	CORRADO GIUSEPPE	X
19	BIANCOLILLO CLAUDIO	X
20	TOPPUTO VINCENZO	X
21	CIRILLO LUIGI	X
22	DI GREGORIO MICHELE	X
23	MASTROTOTARO GIUSEPPE	X
24	ANGIOLILLO ANTONIO	X
25	MOROLLO LUCA	
26	DI LEO GIOVANNI	X
27	DE TOMA PASQUALE	
28	CENTRONE MICHELE	
29	FERRI ANDREA	
30	COZZOLI EMANUELE	X
31	LAURORA ERIKA	X
32	CORRARO FELICE	X
33	SCIALANDRONE MARIANGELA	X

TOTALE PRESENTI: 22 TOTALE ASSENTI: 11

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la **proposta n. 61 del 09.07.2023, iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024.****

Il provvedimento in approvazione si dà per letto.

La Responsabile Ufficio Tributi, dott.ssa Cecilia Barbera, interviene rispondendo ai quesiti posti dai Consiglieri sia in merito alle tariffe TARI sia in merito al provvedimento approvato al punto precedente (PEF).

Non essendoci altri interventi, nè tantomeno dichiarazioni di voto, la proposta viene posta ai voti con dispositivo elettronico, ed è approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari ed 1 astenuto resi dai 22 Consiglieri presenti al momento del voto, come da allegato *report* prodotto dal sistema automatizzato.

Con lo stesso esito, a seguito di separata votazione per alzata di mano, il provvedimento è reso immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma t.u. 267/00.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 683 dell'art.1 della Legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Trani è presente l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021.

Rilevato che con propria deliberazione nr.130 del 4.6.2024 il competente Ente di Governo dell'ambito, AGER Puglia, ha validato il PEF 2022-2025 per il Comune di Trani, riconoscendo una

tariffa complessiva di € 11.616.738,00, a cui vanno sottratte le entrate di cui all'art.1.4 Det. 02/DRIF/2021, per una tariffa finale di € 10.831.260,00 così ripartita:

- COSTI FISSI € 4.178.222,50;
- COSTI VARIABILI € 6.653.037,50.

Considerato che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 46 del 18 luglio 2024 ha preso atto della determinazione nr.130 del 4.6.2024 con cui AGER ha approvato la predisposizione del PEF, nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario per l'anno 2024-2025 del Comune di Trani.

Visti:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare l'art. 13 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1,

comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 71% a carico delle utenze domestiche;
- 29% a carico delle utenze non domestiche;

che pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione, nonché le tariffe (all. "B" e "C") e relativi coefficienti K (all. "A") di cui ai relativi allegati "A", "B" e "C", al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2023, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune.

Dato atto che la copertura delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste **agli artt. 19-20-21-22-23-24-25** del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta attraverso appositi stanziamenti di spesa e ripartendo l'onere della parte eccedente sull'intera platea dei contribuenti e che per l'anno 2024 risultano essere le seguenti:

- ☐ le riduzioni di cui agli **artt. 19-20-21-22-23 del Regolamento TARI** vengono poste a carico delle tariffe TARI;
- ☐ le eventuali ulteriori agevolazioni ed esenzioni di cui al **Regolamento TARI di cui agli artt. 24-25** saranno finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B utenze domestiche" e "C utenze non domestiche" della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.

Considerato altresì che, per l'anno 2024, così come disposto dal Regolamento comunale TARI art. 30, comma 6, lett. c), sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento TARI:

- 1^a rata entro il 13 settembre 2024
- 2^a rata entro il 15 novembre 2024
- 3^a rata entro il 15 gennaio 2025
- 4^a rata entro il 14 marzo 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 13 settembre 2024.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- la commissione Finanze del Senato ha approvato all'unanimità l'emendamento del Governo al decreto Superbonus (Dl 39/2024), in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in legge n. 15/2022 i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno;

- con il D.L. n. 60 del 7 maggio 2024 (GU n. 105 del 07-05-2024) cd. “decreto coesione”, il termine per l’approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)*

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Barletta-Andria-Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, avv. Loredana Napolitano;
- ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 il parere dell'Organo di Revisione.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata inoltrata alla competente Commissione Consiliare.

Tutto ciò premesso.

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con gli esiti delle votazioni proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato

DELIBERA

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui agli allegati "B utenze domestiche" e "C utenze non domestiche" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia Barletta-Andria-Trani nella misura del 5%;
 - ☐ le componenti perequative UR1,a e UR2,a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 5) di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni costo sulla TARI di cui agli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),

approvate dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e quantificate 250 mila euro trovano copertura nel bilancio 2024;

6) di modificare le scadenze di pagamento previste dal Regolamento comunale all'art. 30, per le rate relative al solo anno 2024:

- 1^a rata entro il 13 settembre 2024
- 2^a rata entro il 15 novembre 2024
- 3^a rata entro il 15 gennaio 2025
- 4^a rata entro il 14 marzo 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 13 settembre 2024;

7) di incaricare il competente Ufficio Tributi all'inoltro degli avvisi bonari di pagamento TARI per l'anno 2024 già al netto sia delle agevolazioni da riconoscersi alle UTENZE DOMESTICHE di cui al vigente regolamento TARI, sia alle UTENZE NON DOMESTICHE di cui al vigente Regolamento TARI, fatti salvi eventuali errori e/o omissioni che potranno essere segnalati all'Ufficio competente, ed eventualmente rettificati in autotutela, su istanza di parte;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Giacomo Marinaro

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.)



COMUNE DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

TARIFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Utenze Domestiche	PARTE FISSA (Tariffa € al mq.)	PARTE VARIABILE (€ annuo)
Utenza domestica (1 componente)	1,20 €	119,63 €
Utenza domestica (2 componenti)	1,39 €	219,32 €
Utenza domestica (3 componenti)	1,48 €	259,19 €
Utenza domestica (4 componenti)	1,52 €	279,13 €
Utenza domestica (5 componenti)	1,54 €	299,07 €
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,54 €	299,07 €



COMUNE DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE METODO NORMALIZZATO

Categorie UtENZE non Domestiche come da Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158
(modificato dall'art. 58-quinques del DL n. 124/2019 conv. con legge n. 157/2019)

	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,09 €	1,77 €
2	Cinematografi e teatri	0,57 €	0,93 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,76 €	1,26 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,28 €	2,11 €
5	Stabilimenti balneari	0,94 €	1,54 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,99 €	1,49 €
7	Alberghi con ristorante	1,75 €	3,78 €
8	Alberghi senza ristorante	1,79 €	2,93 €
9	Case di cura e riposo	1,82 €	2,99 €
10	Ospedale	2,29 €	3,73 €
11	Uffici e agenzie	1,94 €	3,16 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,37 €	2,23 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,86 €	3,03 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,43 €	3,98 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,46 €	2,38 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,73 €	4,46 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,50 €	4,08 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,72 €	2,79 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,24 €	3,63 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,63 €	2,58 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,60 €	2,58 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,90 €	9,64 €
	- idem utenze giornaliere		
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,03 €	7,21 €
24	Bar, caffè, pasticceria	5,38 €	7,25 €
	- idem utenze giornaliere		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,24 €	6,92 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,94 €	6,94 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,67 €	9,64 €
28	Ipermercati di generi misti	4,36 €	7,72 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,82 €	9,50 €
30	Discoteche, night-club	1,34 €	2,19 €